

ALLEGATO "B" ALLA RACC. N. 531

STATUTO

"CODINI E OCCHIALI ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E NORMATIVA APPLICABILE

E' costituita, ai sensi del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" (d'ora innanzi "CTS") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione "Codini e Occhiali ODV", in appresso indicata anche come "Associazione".

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Ove ricorressero i presupposti di cui all'articolo 41 del CTS, l'Associazione potrà assumere la qualifica giuridica di Rete Associativa, configurandosi come "Rete delle Culture - Rete Associativa - ETS". Ove il contesto lo richiedesse, la denominazione potrà anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA



L'Associazione ha sede legale in Comune di Siena, ma potrà avere sedi secondarie presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, sedi secondarie comunque denominate. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.


ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 4.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira alle norme di cui agli artt. 2, 3,4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;



- valorizzare il potenziale di crescita degli Associati, promuovere i valori della solidarietà attraverso opere di beneficenza sociale e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, incentrata sulle tematiche relative alle disabilità infantili ed ai conseguenti aspetti di relazione con la sfera pubblica e privata della quotidianità.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 3, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Al fine di raggiungere le suddette finalità l'Associazione si propone di realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Attività di crowdfunding sui social;
- Organizzazione di convegni medico-scientifici sulle malattie rare;




- Organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi;
- Organizzazione di talk-show su canali social con specialisti per l'ADHD;
- Realizzazione di brochure;
- Collaborare con specialisti e contribuire alle spese delle cure mediche di persone affette da malattie rare;
- vendita di gadget personalizzati, al fine della raccolta fondi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

A tale scopo l'Associazione intende promuovere:

- la promozione dello sviluppo locale a base culturale;
- la partecipazione dei cittadini ad attività solidaristiche;
- lo svolgimento di studi e ricerche negli ambiti relativi al precedente comma del presente articolo.
- la divulgazione e sensibilizzazione, anche attraverso la



collaborazione fra enti pubblici ed altri Enti del Terzo Settore;

- la costituzione di reti e patti di collaborazione fra enti pubblici e fra questi e gli Enti di Terzo settore in ambito culturale e sociale;

L'Associazione, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 41 del CTS, può promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'Associazione, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021 n. 107, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe alle proprie.

E' ammessa l'adesione come associati di altri organismi pubblici e privati, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nel rispetto dei



limiti tassativi indicati dall'articolo 4 comma 2 del CTS.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa e deliberare l'acquisizione della personalità giuridica, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Con l'adesione, l'associazione accetta, per sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.

L'Associazione, costituita per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, può avvalersi oltre che dell'attività di lavoratori dipendenti dell'attività dei volontari, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 17 del CTS.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto in osservanza dei limiti prescritti dall'articolo 8 del CTS.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fin tanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Possano, pertanto, far parte della Associazione gli Enti del Terzo

Settore, gli organismi di qualsiasi genere ed elemento causale, privati e pubblici (questi ultimi nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 del CTS), gli enti con o senza personalità giuridica e, in generale, le organizzazioni non lucrative che, ammessi con la qualifica giuridica di associati, ne condividano gli scopi e s'impegnino a realizzarli.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare associati dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo che sarà comunicata all'interessato ed annotata



nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali dell'Associazione, partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tutti gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; hanno altresì diritto di

esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. L'associato ha diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Gli Associati hanno il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Associato cessa per morte o estinzione dell'Associato ovvero per le seguenti ragioni:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte



dell'Associazione;

- per esclusione, dell'Associato che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale ovvero che si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, ovvero che sia stato riconosciuto colpevole con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione anche nella giustizia, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'Associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di Associato.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il o i Vice Presidente;
- il Segretario generale
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del d. Lgs 117/2017;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del d. Lgs 117/2017;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se



assenti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e disporre la revoca;
- nominare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e disporre la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, o di esclusione di un socio, consentendo la più ampia garanzia di

contraddittorio;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea spetta anche l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari e l'approvazione, laddove previsto, dei regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati che, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto a un solo voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo quindici giorni prima mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea



devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci quali risultano dal Libro degli Associati al momento della convocazione della prima adunanza, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.


Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare



l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 11 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie dell'Associazione, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati, qualunque sia il



numero dei presenti, in proprio o per delega.

Per le modifiche statutarie aventi ad oggetto la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri. Il Consiglio Direttivo, se non dispone direttamente l'Assemblea, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, per il numero minimo di membri. Nel caso del numero massimo, verrà nominato anche un Segretario e un Consigliere. In loro assenza il ruolo di Segretario verrà assunto dal Tesoriere.

La rappresentanza della Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo

settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:



- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 13 - POTERI E COMPITI


DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vice Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
- insignire onorificenze a soci e/o persone esterne all'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del CTS;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- nominare il Comitato Scientifico e il coordinatore.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei

confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo attraverso il ricorso alla Procura speciale.

ARTICOLO 15 - SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Segretario generale collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario generale cura la gestione amministrativa e l'andamento dell'attività, con particolare riferimento all'istruttoria dei programmi e all'elaborazione dei piani e dei progetti attuativi di questi, nonché alle



relazioni con istituzioni, enti e organismi pubblici e privati.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione.

Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo qualora non ne sia membro.

Il Segretario generale sovrintende al personale dipendente.

Il Tesoriere si occupa della riscossione delle entrate a favore dell'Associazione e del pagamento delle spese dalla stessa sostenute. Il Tesoriere, in particolare:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si

procederà alle votazioni per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione può nominare l'organo di controllo, (collegio sindacale o sindaco unico) e il revisore nei casi consentiti dalla legge.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va



poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori degli enti controllati dall'Associazione.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 -COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico collabora alla definizione ed allo svolgimento dell'attività culturale dell'Associazione su richiesta del Presidente.

Ha facoltà di iniziativa e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo.

ARTIOLO 19 - SOCI ONORARI

Il Consiglio direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. La qualifica di Socio onorario si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta di un socio.

ARTICOLO 20 - VOLONTARI E LAVORATORI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 21 - IL BILANCIO

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila), può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 22 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 23 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;



- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- raccolte pubbliche di fondi
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'Assemblea (Quota Iniziale).

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento di una somma periodica il cui importo è stabilito dall'Assemblea ("Quota Annuale").

L'Assemblea può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- sia disciplinata la decisione dell'Assemblea inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- sia disciplinata la decisione dell'Assemblea di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Il mancato versamento della quota annuale determina la decadenza dell'Associato.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed

immobili di proprietà della Associazione, acquisiti anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, il tutto ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio può essere incrementato mediante:

- eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquisiti tramite lasciti e donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione la parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.
- apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza



occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 25 -RACCOLTA FONDI

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla

normativa vigente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 26 -LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,



tenuto a cura del Consiglio;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone espressa richiesta scritta, anche a mezzo posta elettronica, al Presidente il quale determinerà le tempistiche.

ARTICOLO 27 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci.

L'Assemblea che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio con le modalità di cui al successivo capoverso.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le Leggi speciali in materia.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso consentito
Consta di 20 fogli.
Montepulciano, 23 giugno 2022



